



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 171

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Venturini e Bozza

**MODIFICHE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 6
APRILE 2001 N. 10 "NUOVE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE" ALLA DISCIPLINA DEI MERCATINI
DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 9 dicembre 2022.

MODIFICHE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2001 N. 10 "NUOVE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE" ALLA DISCIPLINA DEI MERCATINI DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO

Relazione:

La legge regionale n. 10 del 06 aprile 2001 ha introdotto una nuova disciplina in materia di attività di commercio su aree pubbliche, a seguito dell'emanazione del decreto legislativo n. 114/1998 che ha riformato nel suo complesso la disciplina del commercio.

Essendo decorsi più di venti anni dall'entrata in vigore della normativa regionale si ritiene che sia necessario introdurre alcune piccole modifiche con particolare riguardo all'art. 9 della legge, che disciplina le attività dei mercatini dell'antiquariato e del collezionismo.

Va innanzitutto precisato che, stante il decorso del tempo sono inevitabilmente cambiate le condizioni economiche e sociali degli operatori del commercio così come le aspettative dei cittadini che frequentano tali mercatini.

Si ritiene in primo luogo di rilevare che chi partecipa come hobbista ai mercatini non lo fa con scopo di lucro ma con il fine di condividere anche con il potenziale utente una comune passione od interesse, presentando in maniera gradevole ed accattivante i propri prodotti esposti agli occhi degli avventori e appassionati dell'usato e dell'hobbismo, anche per personale gratificazione; tali mercatini per lo più rappresentano una esposizione di prodotti che spesso gratifica non solo chi li espone ma anche chi frequenta i mercatini stessi; non va sottaciuto inoltre che il riutilizzo di prodotti spesso provenienti da cantine e soffitte ben si colloca all'interno del concetto di economia circolare e quindi consente un riuso del bene inserendosi positivamente all'interno della filiera della produzione e del consumo. Si pensi ad esempio all'oggettistica, al vasellame, alla posateria, agli indumenti usati e così via.

Su tale presupposto, si ritiene di introdurre all'articolo 1 della presente proposta la possibilità che il limite di partecipazione ai mercatini in numero di sei volte in un anno possa essere elevato fino ad un massimo di 12 frequenze annue, previa deliberazione della Giunta regionale sentite le associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative; ciò considerando sia la effettiva disponibilità di posti nei vari mercatini dell'usato, sia che spesso la stagionalità e le condizioni climatiche restringono in talune annualità la possibilità di svolgere i mercatini, cosicché appare opportuno prevedere una possibile estensione numerica degli eventi.

Viene poi previsto l'adeguamento del valore massimo degli oggetti in vendita e delle sanzioni all'euro con un arrotondamento per eccesso.

Quanto al tesserino di riconoscimento si propone di superare l'attuale procedimento della timbratura di ogni singolo tesserino, prevedendo in alternativa una registrazione della presenza dell'operatore non professionale in via telematica. La durata del tesserino viene ora prevista in 12 mesi decorrenti dalla data del rilascio, eliminando così il riferimento all'anno solare.

Viene infine esplicitata la possibilità di convenzionamento con le associazioni pro loco per la gestione dei mercatini.

L'articolo 2 prevede le norme di prima applicazione e attuazione della legge, indicando un termine di 90 giorni per l'adeguamento della procedura e dei modelli quali ad esempio il modello di domanda di rilascio del tesserino di riconoscimento previsto dall'Allegato A della DGR 2956/2001 nelle parti relative agli spazi per le vidimazioni (che da 6 possono arrivare a 12) e il valore degli oggetti da vendere che passa da 500.000 lire (278 euro circa) a euro 300 .

Completa il testo l'articolo 3 "norma finanziaria".

MODIFICHE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2001 N. 10 "NUOVE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE" ALLA DISCIPLINA DEI MERCATINI DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO

Art. 1 - Modifiche dell'articolo 9 della legge regionale 6 aprile 2001 n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche".

1. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 6 aprile 2001 n. 10 dopo le parole: "fino ad un massimo di sei volte all'anno" sono aggiunte le seguenti: "Tale limite può essere elevato dalla Giunta Regionale fino a 12 volte all'anno, sentite le associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, tenuto conto dell'affluenza dei visitatori in occasione dei mercati, dell'indotto generato nel territorio e della rilevanza economica, turistica ovvero culturale dell'iniziativa";

2. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 6 aprile 2001 n. 10 le parole: "sei " e "per non più di una volta nell'anno solare" sono soppresse e dopo le parole: "Per i residenti in comuni al di fuori del Veneto è competente il Comune di Venezia." sono aggiunte le seguenti: "Il tesserino di riconoscimento ha una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di rilascio";

3. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 6 aprile 2001 n. 10 è sostituita dalla seguente: "c) vendere beni di valore non superiore ciascuno a euro 300,00; tale importo può essere periodicamente aggiornato dalla Giunta regionale, tenendo anche conto dell'andamento dei prezzi al consumo";

4. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 6 aprile 2001 n. 10 dopo le parole: "il tesserino di riconoscimento di cui al comma 4 lettera a)" sono aggiunte le seguenti: " nonché registrare la presenza degli operatori non professionali con modalità telematica secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale";

5. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 6 aprile 2001 n. 10, le parole: "da lire cinquecentomila a lire due milioni e comunque la confisca delle attrezzature e della merce" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 300,00 a euro 1.000,00, salvo il provvedimento di confisca nei casi previsti dalla legge; la sanzione viene graduata in relazione alla gravità del caso e tenuto conto dell'eventuale recidiva";

6. Al comma 9 dell'articolo 9 della legge regionale 6 aprile 2001 n. 10 dopo le parole: "o ad associazioni di categoria" sono aggiunte le seguenti: "ed associazioni Pro Loco di cui alla legge regionale 22 ottobre 2014 n. 34 "Disciplina delle associazioni Pro Loco" e successive modificazioni".

Art. 2 - Norma di prima applicazione e attuazione.

1. La Giunta regionale emana il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" come modificata dall'articolo 1, comma 4 entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed assume ogni atto per l'attuazione della presente legge.

Art. 3 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 4, finalizzato alla istituzione del registro telematico sulla presenza degli operatori non professionali nei mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, quantificati per l'esercizio 2023 in euro 20.000,00, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 02 "Commercio-reti distributive-tutela dei consumatori", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di euro 20.000,00 nell'esercizio 2023 il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2022-2024.

INDICE

Art. 1 - Modifiche dell'articolo 9 della legge regionale 6 aprile 2001 n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche".....	3
Art. 2 - Norma di prima applicazione e attuazione.....	3
Art. 3 - Norma finanziaria.....	4